

Milano, 16 gennaio 2025

Oggetto: MANOVRA DI BILANCIO 2025 – NOVITA' REDDITI D'IMPRESA.

E' stata pubblicata la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, c.d. Legge di Bilancio 2025 ed il c.d. "Decreto Milleproroghe". Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo:

- Credito di imposta Transizione 4.0
- Credito di imposta Transizione 5.0
- La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
- Novità in ambito di fringe benefit e welfare aziendale
- Polizza rischi catastrofali obbligo per le imprese
- Obbligo PEC per amministratori di società
- Rifinanziamento della "Nuova Sabatini"
- IRES premiale

1. Credito di imposta Transizione 4.0

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche alla Transizione 4.0 riguardanti i seguenti aspetti:

- **Beni materiali 4.0:** viene introdotto un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (oppure fino al 30.06.2026 se "prenotati" entro il 31.12.2025); per il tetto di spesa viene considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il limite non si applica, tuttavia, agli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della Legge (30.12.2024), l'ordine risulta già accettato e gli acconti versati.

- **Beni immateriali 4.0:** viene prevista l'eliminazione dell'agevolazione per il 2025 (la modifica lascia impregiudicata la facoltà di fruire dell'agevolazione per gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2024).

2. Credito di imposta Transizione 5.0

Il credito d'imposta "Transizione 5.0" viene concesso alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% – 5%.

L'agevolazione è riconosciuta **per i progetti di innovazione aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi** di cui alle (note) Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- a condizione che tramite gli stessi sia conseguita complessivamente:
 - una **riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%**, ovvero, alternativamente
 - una **riduzione dei consumi energetici dei processi oggetto dell'investimento non inferiore al 5%**.

3. La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

Vengono introdotti nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d'impresa, dal reddito professionale, di lavoro dipendente e dall'IRAP, delle spese di trasferta e di rappresentanza a partire dall'anno di imposta 2025 (per le società con esercizio coincidente all'anno solare).

In particolare, le spese di trasferta e di rappresentanza saranno deducibili solo se il costo sarà sostenuto con modalità tracciabili (versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Inoltre, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, così come i rimborsi analitici per viaggi effettuati con mezzi pubblici quali taxi o noleggio con conducente, saranno deducibili solo se pagati con i metodi sopra indicati.

Infine, i rimborsi delle spese analitici per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, se non verranno pagati con modalità tracciabili, concorreranno a formare il reddito del lavoratore dipendente.

4. Novità in ambito di fringe benefit e welfare aziendale

Viene estesa per gli anni di imposta dal 2025 al 2027 la disciplina più favorevole in materia di fringe benefit già prevista per il 2024. In particolare, viene confermato:

- L'innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri dipendenti;
- L'inclusione nel regime di esenzione delle somme erogate al dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di utenze e delle spese per il contratto di locazione ovvero per gli interessi del mutuo.

5. Polizza rischi catastrofali obbligo per le imprese proroga al 31.03.2025

Le imprese italiane dovranno sottoscrivere una **polizza assicurativa** a copertura dei danni provocati **da eventi catastrofali sia per i beni immobili sia per quelli mobili**, inclusi macchinari e merci stoccate. Nell'ambito del c.d. "Decreto Milleproroghe" è stato previsto lo slittamento dell'obbligo di sottoscrizione per le società di polizze rischi catastrofali al 31.03.2025.

6. Obbligo PEC per amministratori di società

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo per gli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 di disporre di una PEC personale. Questo obbligo non riguarda le società già esistenti, ma si attendono chiarimenti ufficiali al riguardo. La PEC degli amministratori dovrà essere comunicata al Registro delle Imprese, seguendo le stesse modalità previste per la PEC societaria.

7. Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”

La Legge di Bilancio prevede il rifinanziamento anche per il 2025 della “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di PMI.

8. IRES premiale

Per l’anno di imposta 2025 (per le società con esercizio coincidente all’anno solare) viene introdotta la c.d. “IRES premiale”, che prevede una riduzione dell’IRES al 20% rispetto al 24%.

L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- Accantonamento di almeno l’80% dell’utile 2024 in una specifica riserva;
- Effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi (Transizione 4.0 o Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023 (l’ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);

Inoltre, nel 2025 devono essere rispettati questi requisiti:

- Nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con un incremento occupazionale di almeno l’1% rispetto al 2024;
- Il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;
- L’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.

L’agevolazione decade nei seguenti casi:

- L’utile accantonato viene distribuito entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026);
- I beni investiti vengono ceduti, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero trasferiti all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Studio Giani